

Non si nega però ai rei un Avvocato ed un Procuratore che loro assista, il quale viene assegnato dagl' Inquisitori, e prima di vedere il cliente se gli fa fare il seguente giuramento.

*Io N. Dottore in ambe le leggi alla presenza del P. Inquisitore di questo luogo contra l' eretica pravità, tenendo le mani sopra i Santi Evangelj, prometto e giuro sinceramente e fedelmente di difendere e sostenere la causa di N. prigioniere nelle prigioni di questo Santo Uffizio, il quale fu accusato e imprigionato per cause mentovate ne' suoi atti; ma non percio mi servirò di raggiri o cavilli, nè persuaderò il mio cliente a nasconder la verità in giudizio. In oltre prometto e giuro, che se in alcuna maniera scoprirò, che il mio cliente sia reo della colpa o colpe a lui imputate, immediatamente abbandonerò la sua causa: e se esaminando attentamente il suo caso, scoprirò complici nella sua eresia, gli accuserò a questo Santo Uffizio. Tutto questo io prometto sotto pena di spergiuro, e di scomunica, da cui non possa io esser assolto, che da questo Santo Uffizio. Così Dio mi ajuti, e questi Santi Evangelj.*

Il medesimo giuramento fa il Procuratore del reo, come lo chiamano gl' Inquisitori. Ma nemmeno a questi sono noti gli accusatori ed i testimonj, non più che al reo. Pure ricercano al reo, se volesse che l' Inquisitore facesse alcuna quistione